



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Autonoma Misure di Prevenzione

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- dott. F. Roia	Presidente rel.
- dott. V. Tallarida	Giudice
- dott. I. Pontani	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nei confronti di:

B. L. nato a Milano il [...]1996 residente a Milano via [...]

Assistito e difeso dall'avv. Mario Giancaspro con studio a Perugia via XX Settembre 80 nominato di fiducia in data 19/9/2019;

all'esito dell'udienza camerale del 12 novembre 2019, svoltasi in assenza del proposto a cui è stato notificato il decreto di convocazione in data 19/9/2019;

- sentito il P.M. che ha chiesto l'accoglimento della proposta;
- sentito il difensore che ha chiesto il rigetto della proposta o comunque l'applicazione in forma semplice attenuata e con durata minimale;
- esaminati gli atti ed a scioglimento della riserva formulata;

osserva

B. L. è stato proposto dalla Questura di Milano di Milano con atto depositato in data 9/9/2019 per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per anni 2 ai sensi degli artt. 1 e ss D.L.vo 159/11 come successivamente modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, con una proposta di collocazione anche nella categoria personale di cui all'art. 4 lettere c) ed f). Nella prospettiva dell'organo proponente gli elementi di fatto dai quali desumere un giudizio di pericolosità sociale si fondano sulle seguenti recenti vicende giudiziarie che hanno contraddistinto la vita del proposto secondo quanto riportato nella richiesta:

DATA E LUOGO DEL FATTO	NATURA DEL REATO O PERIODO DI DETENZIONE	FONTE DELLA INFORMAZIONE E DESCRIZIONE DEL FATTO	PENA IRROGATA	ALL.
23.05.2019	Artt. 110 e 581 C.P.	Denunciato da S. M. M. e B. L. per percorse in concorso con altri soggetti	Procedimento penale nr. [...] RGNR, iscritto presso la procura della Repubblica di Milano.	4
29.03.2019	Artt. 581, 628 C.P.	Denunciato per aggressione e rapina ai danni di B. F.	Indagati nell'ambito del p.p. nr. [...] R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Milano.	5
29.04.2018	Artt. 110, 112	Denunciato per resistenza a P.U.,	Sconosciuti esito	6

	C.P. e art. 2 L. 205/1993	apologia di fascismo, e violazioni alle disposizioni su riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (effettuava il saluto romano in occasione della manifestazione commemorativa in ricordo di Sergio RAMELLI)		
10.12.2017		Ha partecipato ad un'iniziativa di propaganda politica dove sono stati registrati episodi di violenza e turbative dell'ordine pubblico		7
03.05.2017	Art. 639 C.P.	Riconosciuto come autore dell'imbrattamento dei muri di un Istituto Scolastico con slogan fascisti e croci celtiche.	Procedimento penale nr. [...]. Assolto per particolare tenuità del fatto.	2 / 8
23.05.2015		Colto a distribuire opuscoli cartacei in cui accusava le Istituzioni dello Stato di promuovere l'antifascismo militante		9
04.12.2014		Scoperto e riconosciuto quale autore, in concorso con altri, di attività di affissione abusiva di manifesti di Lotta Studentesca sulle mura perimetrali dell'I.P.S per l'Industria e l'Artigianato "E. Marelli"		10

Osserva in particolare l'organo proponente come B. L., “ *nonostante la giovane età, sia caratterizzato da un'indole aggressiva e prevaricatrice già ben definita e sostenuta da una precisa e consapevole scelta che, come meglio di seguito evidenziato, si traduce in azioni violente, a volte gratuite ed indicative di un'elevata pericolosità sociale.*

Il predetto ricopre da sempre ruoli di rilievo all'interno di gruppi afferenti ad organizzazioni politiche extraparlamentari, dapprima per il movimento giovanile “Lotta Studentesca” e successivamente per il gruppo “Forza Nuova”, del quale risulta tuttora responsabile provinciale. Tuttavia dall'esame dei comportamenti tenuti, si rileva che le modalità in cui si sviluppa la sua azione politica, in particolare per il ruolo di leader, degenerano in comportamenti aggressivi e lo conducono frequentemente alla consumazione di veri e propri atti di violenza che non sembrano determinati da un diretto movente ideologico o politico, ma piuttosto da una pura esibizione di violenza, tesa ad incutere timore nei cittadini e sopraffazione, rispetto ai reati e agli illeciti prepotentemente compiuti da lui ed il suo gruppo.

** A sostegno di quanto asserito, si anticipa quando accaduto il **23 maggio 2019** quando B. L., in concorso con altri appartenenti al suo gruppo riconducibile a “Forza Nuova”, si è reso responsabile di un'aggressione in danno dei coniugi S. M. M.¹ e B. L.². Nella circostanza, mentre la coppia passeggiava lungo Via dei Mille, il Sig. S. notava la presenza di un gruppo di giovani intenti ad affiggere un manifesto su un muretto all'uscita pedonale di Piazzale Dateo. L'uomo aveva notato che il medesimo aveva manifesto era già stato affisso in più punti nella stessa zona. Essendo queste affissioni abusive, poste in modo da imbrattare e deteriorare il decoro urbano, l'uomo provvedeva a contattare il 112NUE segnalando la violazione in corso mentre la moglie, su suggerimento delle stesse Forze dell'Ordine, cercava di annotare il numero di targa della vettura utilizzata dal gruppo. Contestualmente il Sig.S., col proprio cellulare, ha cercato di scattare alcune foto all'auto appena ripartita che, accortasi della situazione, arrestava improvvisamente la marcia. Gli occupanti, scesi dal mezzo, iniziano a schernire l'uomo per poi aggredirlo alle spalle. L'ultimo aggressore, anch' egli appartenente al gruppo, si allontanava repentinamente a bordo di uno scooter guidato da un altro soggetto che con una manovra azzardata, ha indirizzato la marcia del ciclo motore contro il malcapitato cittadino, con un chiaro intento intimidatorio, tanto da*

¹ S. M. M. nato a [...] il [...]1962.

² B. L. nata a [...] il [...]1964

costringere i due coniugi ad indietreggiare per evitare un probabile investimento. Successivamente il conducente dello scooter ha arrestato la marcia ed è sceso dal mezzo, dirigendosi minaccioso verso S. che, percependo il pericolo, si è protetto il volto facendosi scudo con le proprie braccia, appena in tempo per pararsi dai violenti colpi sferrati dall'aggressore, il quale poi risale a bordo del motoveicolo per darsi repentinamente alla fuga. Dalla successiva attività di indagine, esperita attraverso la visione delle immagini estrapolate dalle videocamere dall'impianto di video sorveglianza del Comune di Milano, è stata verificata la dinamica del fatto così come denunciato dalle parti offese ed inoltre è stato possibile accertare l'identità di B. L. come il conducente dello scooter ed autore della seconda aggressione in danno del signor S.. Gli eventi sono stati pienamente confermati anche dalle informazioni rese da M. E.³ che, trovandosi casualmente ad attraversare Piazzale Dateo, ha assistito ai fatti. Dalle stesse immagini del sistema di video-sorveglianza comunale è stato possibile identificare altri soggetti, come S. M.⁴ e B. E.⁵, noti militanti nel gruppo di B., afferenti a Forza Nuova, entrambi noti alla locale Divisione Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali (D.I.G.O.S.) in quanto autori di numerosi precedenti penali e di polizia, sempre maturati in circostanze connesse al gruppo politico di appartenenza, e capeggiati da B. L. (All.to 4).

** L'odierno proposto è solito frequentare soggetti con numerosi precedenti di polizia, militanti all'interno del gruppo Forza Nuova, e dei quali egli, in ambito milanese, ne è il leader carismatico⁶ e di fatto. Prima di essere a capo di Forza nuova, B. L. ha svolto attività politica all'interno del movimento giovanile "Lotta Studentesca"⁷, nell'ambito del quale l'odierno proposto ricopriva la carica di responsabile sezionale. Il suo nome è stato collegato per la prima volta a quel contesto politico nel dicembre 2014 quando, appena maggiorenne, veniva sorpreso assieme ad altri ad affiggere manifesti abusivi a firma "Lotta Studentesca" sui muri perimetrali dell'Istituto Professionale di Stato per L'Industria e l'Artigianato Ercole Marelli, sito in questa Via Livigno. I giovani, all'arrivo delle Forze dell'Ordine, si operavano spontaneamente a staccare i manifesti affissi, con l'intento di evitare conseguenze penali (All.to 10). Questo primo evento conclusosi con il ravvedimento operoso, tuttavia, non è stato di insegnamento per B. L., tanto che il 05 maggio 2017 veniva riconosciuto come autore dell'imbrattamento delle mura perimetrali del Liceo Linguistico "Manzoni" sito in Milano in Via Grazia Deledda nr. 11, e quindi per questo deferito all'A.G.*

Le scritte, di tenore politico, vergate con vernice spray e riconducibili al movimento "Lotta Studentesca", arrecavano frasi ed immagini di stampo fascista tra cui "ANTIFA 100METRISTA – MILANO FASCISTA – ANTIFA ISRAELE – GIOVANI LEVE LS", oltre a raffigurare svariate croci celtiche. Dalla visione delle immagini acquisite dagli investigatori, si riconduceva chiaramente la responsabilità dell'evento a BOLIS Luca e pertanto veniva deferito all'A.G. per l'imbrattamento

³ M. E., nata a [...] il [...]1983, incensurata.

⁴ S. M., nato a Milano il [...]1991, con precedenti penali e di polizia per rissa, violenza privata, violazioni alle disposizioni su riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discriminazione razziale e fascismo.

⁵ B. E. nato a [...] il [...]1991, con precedenti di polizia per violenza privata, violazioni alle disposizioni su riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, percosse, discriminazione razziale, radunata sediziosa e accensione ed esplosione di cose pericolose e fascismo.

⁶ Frequentazioni abituali di B. L.:

- D. A., classe 1956, precedenti per radunata sediziosa e accensioni ed esplosioni pericolose, fascismo, resistenza a P.U;
- F. L., classe 1990, precedenti per rissa, porto abusivo di armi, accensioni ed esplosioni pericolose, lesioni personali aggravate, violenza privata, associazione per delinquere, possesso di armi improprie (tirapugni, manganelli artigianali, mazze, coltelli), discriminazione razziale, devastazione e saccheggio, destinatario D.A.S.P.O.;
- V. M., classe 1980, precedenti per violenza privata, discriminazione razziale e fascismo;
- M. N. A. F., classe 1979, precedenti per stupefacenti, ricettazione, maltrattamenti in famiglia, furto aggravato, rissa, fascismo e rapina;
- S. A., classe 1984, precedenti per porto abusivo di armi, furto aggravato, lesioni personali aggravato, resistenza a P.U, discriminazione razziale, rissa, accensioni ed esplosioni pericolose, violenza privata, associazione per delinquere, radunata sediziosa e fascismo, destinatario D.A.S.P.O.
- L. M. R., classe 1985, precedenti penali e di polizia per furto, materia di armi, rapina aggravata, ricettazione, violenza o minaccia a P.U; SEQUESTRO DI PERSONA a scopo di rapina o estorsione aggravato, rissa e fascismo;

⁷ Movimento giovanile di Forza Nuova.

dei muri della scuola. Il seguente procedimento penale nr. [...], instauratosi presso la Procura della Repubblica di Milano, veniva archiviato in data 06.07.2018 per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis C.P. (All.ti 2 e 8).

* In data 10 dicembre 2017 l'odierno proposto ha preso parte al presidio organizzato da Forza Nuova finalizzato alla raccolta di firme "per la preferenza nazionale agli italiani nelle graduatorie per le case popolari", svoltasi quello stesso giorno a Milano in Via Spaventa. A seguito dell'evento si sono verificati degli scontri tra i militanti forzanovisti e la fazione antagonista dei centri sociali, a cui sono seguiti dei feriti. Gli scontri sono stati contenuti con non poca difficoltà dal personale delle Forze dell'Ordine. Trai partecipanti alle violenze è stato identificato B. L. (All.to 7).

* Il 29 aprile 2018 B. L. è stato riconosciuto ed indagato in stato di libertà per aver dato vita ad una manifestazione non preavvisata in ricordo di Sergio RAMELLI alla quale partecipava con circa altri duecento militanti della destra radicale radunatisi di fronte alla targa toponomastica di questo Piazzale Loreto. Nella circostanza, all'ordinativo di C. L., noto militante del gruppo politico "Lealtà e Azione", nonché responsabile del coordinamento "Ramelli", l'odierno proposto effettuava per tre volte il saluto romano (All.to 6).

* B. L. è stato più volte denunciato per il reato di cui all'art. 2 D.L. 122/1993 (c.d. Legge Mancino): lo stesso è stato denunciato in più occasioni dalla locale D.I.G.O.S. per violazioni delle disposizioni sulle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per apologia di fascismo e discriminazione razziale (All.to 6).

* Il 29 marzo 2019, B. L. è stato denunciato in concorso, con gli abituali compagni del movimento (S. A., A. G.⁸, A. L.⁹ e M. N. A. F.), per un'aggressione ed una rapina impropria in danno di B. F.¹⁰. In quella data, intorno alle ore 00:15, il Sig. B., attraversando P.le Gorini per fare rientro presso la propria abitazione, notava la presenza di un gruppo di giovani intenti ad affiggere manifesti propagandistici a firma congiunta di Forza Nuova e Fiamma Tricolore. L'uomo, incuriosito, si è avvicinato al gruppo chiedendo se stessero facendo propaganda politica. L'odierno proposto reagiva con ingiustificata violenza, scagliandosi repentinamente e senza valido motivo contro l'uomo, scaraventandolo con forza su un'autovettura, proferendo la frase: "**vaffanculo...zecca di merda...**" nonostante la vittima non avesse espresso nessuna opinione politica o avesse segni distintivi di una qualche appartenenza politica. B. F. si dava quindi alla fuga nel tentativo di sottrarsi all'aggressione, ma veniva raggiunto da S. A. e da altri, che lo colpivano con calci e pugni, successivamente refertati presso il pronto Soccorso dell'ospedale Humanitas di Milano, che diagnosticava "contusione coscia sx e contusione cranica minore non commotiva" con una prognosi di giorni sette". Durante la concitazione dei fatti, la parte offesa si era accorto che il proprio telefono cellulare, caduto a terra gli veniva sottratto da uno degli aggressori che si rifiutava di restituirlo (All.to 5). La visione delle immagini raccolte dalle telecamere di sorveglianza di un bar nei pressi dell'accaduto e le dichiarazioni raccolte da V. G., il quale si trovava in prossimità di Piazzale Gorini al momento dei fatti, verificavano le circostanze denunciate dal Sig. B.. Per questi fatti pende fatti è stato avviato il procedimento penale nr. [...] R.G.N.R, tutt'ora pendente, nell'ambito del quale, il 18 aprile scorso, sono state effettuate perquisizioni domiciliari degli indagati nonché presso le due sedi di Forza Nuova, che hanno dato esito positivo poiché sono stati rinvenuti presso le rispettive abitazioni degli indagati, gli stessi abiti indossati la sera dell'aggressione, consentendo così di individuare la loro precisa responsabilità per i fatti ascritti. Nell'appartamento di S. A., inoltre, sono state rinvenute delle armi bianche tra cui due coltelli, di cui uno a serramanico e uno modello pugnale, oltre ad un'ascia. Allo stesso sono stati sequestrati anche documenti e testi di chiara ispirazione neofascista. Per quanto concerne le perquisizioni effettuate presso le due sedi di Forza Nuova, in particolare la

⁸ A. G., nato a [...] il [...]1990, precedenti di polizia per: danneggiamento, inosservanza provvedimenti dell'Autorità, destinatario D.A.S.P.O.

⁹ A. L., nato a [...] il [...]1996, precedenti di polizia per violazioni alle disposizioni su riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e fascismo.

¹⁰ B. F., nato a [...] il [...]1984, ivi residente, incensurato.

perquisizione della sede di Piazza Aspromonte di cui è responsabile e consegnatario l'odierno proposto, sono state rinvenute e sequestrate nr. 10 mazze di circa un metro di lunghezza, celate da altrettante bandiere del movimento (All.to 5).

** In alcune circostanze il proposto, forte della propria leadership, ha anche maturato e promosso vere e proprie congetture, del tutto prive di connotati politici, come in occasione del presidio svoltosi a Milano il 23 maggio 2015 quando, in seguito al precedente danneggiamento di una delle sedi milanesi di Forza Nuova, ha distribuito un opuscolo cartaceo in cui criticava l'operato delle locale Questura, accusandola di "non aver adeguatamente protetto detta sede, **ai fini di favorire l'antifascismo militante**" (All.to 9)."*

Con memoria trasmessa a mezzo pec in data 17 ottobre 2019 il difensore del proposto, nel chiedere in via principale il rigetto della richiesta, evidenziava come Forza Nuova non potesse considerarsi associazione dedita al crimine ne' collocabile fuori dai circuiti di legalità in quanto la stessa ha partecipato a competizioni elettorali arrivando ad eleggere anche un parlamentare europeo (on Roberto Fiore) nella legislatura 2004-2009, non potendosi pertanto desumere la pericolosità sociale del proposto dal fatto di essere esponente di un partito politico dotato di piena legittimazione democratica. Con riferimento poi al substrato fattuale della proposta, gli episodi attribuiti al proposto – sette in tutto- sono stati, nei quattro casi aventi rilevanza penale, in un caso ritenuto non procedibile in quanto dotato di tenue antigiridicità, mentre per i rimanenti tre si è ancora in fase di indagini preliminari. Osserva ancora il difensore come i saluti romani durante le commemorazioni siano condotte che non costituiscano reato secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e come ritenere che le condotte attribuite a B. L. possano costituire elementi per ritenere che siano ascrivibili alla categoria dei soggetti che "compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista" rappresenti una forzatura interpretativa meritevole di censura. Ancora, si rileva nella nota difensiva corredata dalla produzione di attestazioni di iscrizione universitaria e di compimento di attività di volontariato da parte di B. L., come in ogni caso la richiesta della Questura meriti censura anche sul piano della proporzionalità e adeguatezza.

All'odierna udienza, dopo che il processo fissato all'udienza del 22 ottobre 2019 veniva differito a causa dell'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali, le parti illustravano le rispettive conclusioni e la proposta veniva assunta in decisione.

Preliminarmente deve osservarsi come la pericolosità sociale necessaria per l'applicazione delle misure di prevenzione si desuma dall'esame dell'intera personalità del soggetto, essendo un giudizio di natura sintomatico che può essere formulato anche solo sulla base di situazioni fattuali che giustifichino presunzioni, purché obiettivamente accertati, come i precedenti penali e giudiziari, le denunce di polizia il tenore di vita, l'abituale relazione con pregiudicati e soggetti sottoposti a misure di prevenzione ed altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica. Quanto al giudizio di attualità, rileva il Tribunale che lo stesso va riferito alla pericolosità e non alle manifestazioni di essa: ai fini dell'applicazione della misura, infatti, la pericolosità deve attualmente essere sussistente al momento della formulazione del relativo giudizio, mentre gli elementi sintomatici o rivelatori della stessa sono necessariamente pregressi rispetto all'epoca in cui detto giudizio viene formulato. In tal senso il presupposto dell'applicazione delle misure di prevenzione è l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale della persona da non confondere con la proclività a commettere azioni delittuose. Ne deriva, conseguentemente, che il requisito dell'attualità vale per l'estremo della pericolosità, mentre non è richiesto per gli elementi sintomatici della stessa. La giurisprudenza ha poi chiarito che il venir meno dell'attualità della pericolosità consegue non tanto al semplice decorso del tempo o allo stato di detenzione, quanto al compimento di atti volontari positivi, indicativi in modo inequivoco ed incontrovertibile che il soggetto abbia mutato condotta di vita, atti positivi che nella vicenda personale in esame non

appaiono sussistenti. Volendo poi ripercorrere quanto sancito dalla Suprema Corte si deve osservare come: *“il sistema delle misure di prevenzione, ha sempre superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. ord. nn 368/1964, 721/1988 e sentenze n 465/1993, 487/1995, 335/1996, 21 e 216 del 2012) ed è stato ritenuto legittimo dalla stessa CEDU (sentenza 22/02/1994, Raimondo; 04/09/2001 Riela; 05/07/2001, Arcuri; 05/01/2010, Bongiorno; 06/07/2011, Pozzi; 17/05/2011 Capitani e Campanella). È stato, infatti, ritenuto dalla Corte Cost. che il sacrificio dei diritti, costituzionalmente tutelati, di proprietà e di iniziativa economica, ben può essere limitato nell'interesse delle esigenze di sicurezza e dell'utilità generale (art. 41 Cost., comma 2), nonché della funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost., comma 2), secondo quelle finalità discrezionalmente riservate al legislatore, che, nel caso di specie, dovendosi individuare in quella di sottrarre i patrimoni accumulati illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non possono dimostrarne la legittima provenienza, è certamente meritevole di tutela, interpretazione questa, come si è detto, avallata e fatta propria anche dalla CEDU nelle decisioni citate. Piuttosto, va osservato che, nel tempo, lo sforzo degli interpreti si è gradualmente concentrato nell'effettuare interpretazioni costituzionalmente orientate di quelle norme maggiormente sospettate di essere in contrasto con i valori costituzionali. Ci si riferisce, in particolare, a quella giurisprudenza secondo la quale il giudizio di pericolosità deve fondarsi sull'oggettiva valutazione di fatti - sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto - accertati in modo da escludere valutazioni meramente soggettive ed incontrollabili da parte dell'autorità proponente: quindi, fatti certi (Cass. 6613/2008 riv 239358) e non sospetti, così come, invece, riteneva una ormai datata e non più condivisibile giurisprudenza: Cass. 487/1990 riv 183673. Infatti, le stesse SSUU, con la sentenza n 13426/2010 riv 246271, hanno chiarito che "È consolidato l'orientamento secondo il quale, nel corso del procedimento di prevenzione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità. Sicché, pure l'assoluzione, anche se irrevocabile, dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p., non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale, potendosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione. Ciò che rileva, si è osservato, è che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione dell'esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi, fermo restando che gli indizi sulla cui base formulare il giudizio di pericolosità non devono necessariamente avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 c.p.p. (cfr., ex plurimis, Sez. 1, 6 novembre 2008, n. 47764; Sez. 2, 28 maggio 2008, n. 25919; Sez. 1, 13 giugno 2007, n. 27655; Sez. 6, 30 settembre 2005, n. 39953)” (cfr. Cass. Sez. II 26235 / 2015).*

La recente sentenza della Corte Costituzionale N. 24 del 27 febbraio 2019 – che ha sostanzialmente dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 nel testo vigente sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e quindi delle successive disposizioni di legge di richiamo e di integrazione- nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, e quindi del sequestro e della confisca alla categoria di soggetti dediti abitualmente a traffici delittuosi e ricompresi nell'art. 1 lettera a) richiamata dall'art. 4 lettera c) del D.lvo 159/2011, riprendendo una consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, ha nuovamente descritto quello che potrebbe essere definito come uno statuto delle misure di prevenzione ancorato a principi applicati e condivisi in diversi procedimenti in una prospettiva di giurisdizionalizzazione di tutta la materia.

Segnatamente il giudice delle leggi ha precisato che:

- il requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica del destinatario delle misure di prevenzione personali accomuna le stesse alla misure di sicurezza disciplinate dal codice penale dalle quali

tuttavia si differenziano in quanto non presuppongono l'instaurarsi di un processo penale nei confronti del soggetto essendo sufficiente e necessario che l'attività criminosa, descritta nelle varie fattispecie elencate dall'articolo 4 del D.Lvo 159/2011, risulti da evidenze che la legge indica ora come "elementi di fatto" più spesso come "indizi", evidenze che debbono essere vagliate dal tribunale nell'ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali;

- la circostanza che, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione personale, sono comunque necessari elementi che facciano ritenere pregresse attività criminose da parte del soggetto, non comporta che le misure in questione abbiano nella sostanza carattere sanzionatorio-punitivo tanto da chiamare in causa le garanzie che la CEDU e la stessa Costituzione sanciscono per la materia penale. Imperniate come sono su un giudizio di persistente pericolosità sociale del soggetto, le misure di prevenzione personale hanno una chiara finalità preventiva anziché punitiva mirando a limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati, o quantomeno per rendergli più difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo stesso all'autorità di pubblica sicurezza di esercitare un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto;

- la Corte EDU Grande Camera nella sentenza del 23/2/2017 (*De Tommaso c. Italia*) ha espressamente escluso che le misure di prevenzione personali sottoposte al suo esame costituiscano sanzioni di natura sostanzialmente punitiva affermando invece che le misure di prevenzione disciplinate nell'ordinamento italiano costituiscono misure limitative della libertà di circolazione, sancita dall'art. 2 Prot. N. 4 CEDU, misure che, come tali, sono legittime in quanto sussistano le condizioni previste dal paragrafo 3 della norma convenzionale in questione (idonea base legale, finalità legittima, necessità in una società democratica delle limitazioni in rapporto agli obiettivi perseguiti);

- conseguentemente le misure in questione in tanto possono considerarsi legittime in quanto rispettano i requisiti cui l'art. 13 Cost. subordina la liceità di ogni restrizione alla libertà personale tra i quali vanno in particolare sottolineate la riserva assoluta di legge e la riserva di giurisdizione. La riconduzione delle misure in parole all'alveo dell'art. 13 Cost. comporta infatti che alle garanzie di una idonea base legale delle stesse misure e della necessaria proporzionalità della misura rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati (proporzionalità che è requisito di sistema nell'ordinamento costituzionale italiano in relazione a ogni atto dell'autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell'individuo), debba affiancarsi l'ulteriore garanzia della riserva di giurisdizione, non richiesta in sede europea per misure limitative di quella chela Corte EDU considera come mera libertà di circolazione, ricondotta in quanto tale al quadro garantistico dell'art. 2 Prot. N. 4 CEDU.

Sulla base della giurisprudenza progressivamente consolidatasi, ritiene questo Tribunale che esista un preciso obbligo di fondare il giudizio di pericolosità sociale su *fatti certi* (*c.d. concretezza della pericolosità*), perché o accertati in *sentenze irrevocabili* o, se ancora in corso di accertamento, dotati di *gravità indiziaria*, escludendo dagli elementi di prova valutazioni meramente soggettive dell'autorità proponente che non siano supportate da riscontri fattuali oggettivi (orientamento peraltro già formulato in Cass., SS. UU., 25/3/2010 n. 13.426, *Cagnazzo*). Va richiamato, al riguardo ed in termini, il recente intervento della Corte di Cassazione (sez. I, n. 36.258 del 14/6/2017, *Celini*), che ha individuato lo standard probatorio che deve essere soddisfatto dal giudice della prevenzione attraverso la selezione dei fatti posti a base del giudizio di pericolosità, privilegiando *"le pronunce penali che hanno affermato definitivamente la responsabilità per la commissione di delitti o la sussistenza di gravità indiziaria degli stessi"*.

Operate ed attualizzate queste premesse in punto di diritto di ordine generale, rileva il Collegio come debba essere analizzata preventivamente anche la categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1 lettera c) del D.Lvo 159/2011 come modificato dalla L. 161/2017.

Ed invero tale categoria di pericolosità generica, con riferimento ai soggetti “che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo (...) la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”, comporta una lettura tassativizzante che deve essere richiamata. Secondo la giurisprudenza (Cass., Sez.V, n.15492/2018) vengono in rilievo, “reati la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali (quali, ad esempio, i reati contro il patrimonio), ma connessi alla preservazione delle condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale”, esemplificandosi “l’ordine e la sicurezza della collettività (ossia il bene giuridico tutelato dal reato di detenzione abusiva di armi: Sez. 1, n. 23372 del 15/05/2015, Miceli, Rv. 263615) o la salute pubblica (ossia il bene giuridico protetto dai reati in tema di stupefacenti: Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016, Grassi, Rv. 268229; Sez. 3, n. 11782 del 02/10/1998, Felletti, Rv. 212414)”. Come rileva ancora la giurisprudenza (cfr. Cass., Sez.I, n.21350/2017, ined.), il concetto di “sanità pubblica” viene usualmente riportato alle disposizioni del R.D. n.1265/1934 recante TU Leggi Sanitarie; il riferimento alla “tranquillità pubblica”, spesso utilizzata in congiunzione con l’ordine pubblico, è contenuto negli artt. 650 e ss. c.p. ed è inteso come “buon assetto e regolare andamento del vivere civile”; la “sicurezza pubblica” è stata identificata con la “sicurezza dei cittadini” a norma dell’art. 1 TULPS (pur escludendosi le questioni aventi ad oggetto dissidi fra privati e quelle attinenti alla polizia edilizia). Il D.L. n.14/2017 conv. con modif. in L. n.48/2017 introduce all’art. 4 la definizione di “sicurezza urbana” quale “bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso (...) la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio...”. Per modo che anche tale concetto non appare estraneo alla determinazione della categoria di pericolosità di cui all’art. 1 lett. c) in questione. Lo stesso riferimento dell’art. 1 lett. c) ai “reati”, anziché alle attività “delittuose”, non pare dunque elidere l’apprezzamento di “delitti” suscettibili di travalicare la dimensione di offesa a beni giuridici meramente individuali, altrimenti riscontrandosi la contraddizione di poter ravvisare la pericolosità generica ex art. 1 lett. c) per reati contravvenzionali e di doverla escludere per delitti le cui manifestazioni concrete mettono più evidentemente in pericolo l’ordine e sicurezza della collettività. Nella fattispecie vengono dunque in rilievo la salute pubblica (ossia il bene giuridico protetto dai reati in tema di stupefacenti), la sicurezza e libertà di azione del pubblico ufficiale (bene giuridico tutelato dal reato di resistenza a p.u.), l’autorità delle decisioni giudiziarie (reato di evasione). Inoltre, il delitto di cui all’art. 572 c.p. si pone a presidio del nucleo collettivo basilare costituito dalla famiglia e quindi non ha dimensione strettamente o esclusivamente individuale. Ma anche il reato di violenza sessuale e gli stessi reati contro il patrimonio, assumono una valenza significativa sotto il profilo di pericolosità di cui alla lett. c), in quanto denotano una latitudine criminosa ampia da parte del soggetto proposto, perciò suscettibile di riflettersi (alla stregua di una sommatoria di reati che ne amplifica la valenza qualitativa) in una dimensione complessiva di messa in pericolo della sicurezza e tranquillità pubblica, come intesa dalla giurisprudenza dianzi citata. In tal senso, la categoria di cui all’art.1 lett. c) assume la veste di una sorta di categoria di chiusura della pericolosità generica, non per questo atipica o indeterminata, ma radicata su elementi di fatto non a caso delineati dalla norma in termini più ampi delle precedenti categorie. D’altra parte, l’indicazione normativa di soggetti “dediti alla commissione di reati...”, evoca la dedizione “con assiduità ad una certa attività, l’attendere ad essa con costanza”, per modo che quei reati “devono essere stati commessi in un significativo intervallo temporale della vita del proposto e con cadenze tali dall’assumere, complessivamente valutati, valenza espressiva di un carattere non occasionale o sporadico dell’attività criminosa” (Cass., Sez. V, n.15492/2018, cit.). L’esigenza di delineare la categoria di cui alla lett. c) in termini di tipicità, ad avviso del Collegio, si riflette allora nel concetto più pregnante di “dedizione” alla commissione di reati, da intendersi in modo maggiormente incisivo e temporalmente significativo, proprio perché ancorato ad una tipologia di reati di varia caratura.

Come si può rilevare dall’analisi di tutte le vicende sopra evidenziate il soggetto proposto, il quale peraltro ha evidenziato delle progressive manifestazioni di violenza comportamentale, non costituenti però ancora un regime abituale di condotta rilevante in termini di pericolosità generica

ex art. 1 lettera c) del D.Lvo 159/2011 come modificato dalla L. 161/2017 nella necessaria lettura costituzionale sopra descritta – B. L. è soggetto incensurato, privo di condanne di primo grado, non attinto da alcuna misura cautelare personale, nemmeno sottoposto alla misura amministrativa dell'Avviso Orale-, che necessitano di un costante monitoraggio da parte degli organi di polizia in quanto espressive di una inclinazione a compiere atti di violenza nel contesto di una ideologia di appartenenza praticata che richiama riferimenti storici e simbolici dotati di una forte caratterizzazione negativa perché intrinsecamente ispirati a situazioni di intolleranza sociale, non ha ancora attinto quella soglia di pericolosità rilevante per l'applicazione di una misura di prevenzione personale di natura giurisdizionale anche se gli ultimi episodi commessi in data 29/3/2019 e 23/5/2019 rappresentano dei segnali di allarme che meritano attenzione.

Ancora, con riferimento alla categoria della pericolosità sociale qualificata ex art 4 lettera f) del D.Lvo 159/2011 (“coloro che compiono atti preparatori obiettivamente rilevanti ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista...in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza”), osserva il Tribunale come l'appartenenza con la qualifica di responsabile provinciale del gruppo “Forza Nuova” e la partecipazione a manifestazioni dove vengono realizzate pratiche che richiamano l'ideologia fascista (quali l'impiego del saluto romano, condotta che la Corte di Cassazione con giurisprudenza costante – cfr. fra le altre Cass. Sez. 1 sentenza n. 11038 del 7/3/2017- considera irrilevante sul piano della sussistenza della fattispecie di pericolo concreto ex art. 5 legge 20/6/1975 n. 152) appaiono elementi insufficienti, sul piano della concretezza dei comportamenti e soprattutto della progressione comportamentale, per ritenere che si possa creare una situazione sintomatica di pericolosità sociale agganciata ad una effettiva organizzazione di attività preliminari alla costituzione di cellule neofasciste. Ritiene il Collegio, in altri termini, che in tanto si possa rientrare nell'ambito della categoria di pericolosità sociale qualificata in quanto le manifestazioni ideologiche siano agganciate a concrete manifestazioni violente che traducano in comportamenti aggressivi le idee storicamente antiggiuridiche esaltate, circostanza, questa, per ora assente nella storia del soggetto proposto.

Tali considerazioni, come già osservato, potrebbero ovviamente essere rimediate qualora B. L. sviluppasse ulteriori manifestazioni di pericolosità sociale nell'ottica di una pratica ancora violenta maturata in contesti ideologici che richiamano storicamente alla violenza. Ad oggi tali coordinate fattuali denotano una carenza sul piano della consistenza indiziaria-fattuale. Per questi motivi la proposta deve essere rigettata.

P.Q.M.

Visti gli artt. artt. 4, 5 e 6 comma 3 D.L.vo 6.9.2011 n. 159 come modificati dalla Legge 161/2017

RIGETTA

nei confronti di B. L. la richiesta di applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorni per anni 2.

Manda la Cancelleria per le notificazioni.

Milano, 13 novembre 2019

Il Presidente estensore
Dr. Fabio Roia